
IL “NUOVO” SOCCORSO ISTRUTTORIO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI.

Prime applicazioni giurisprudenziali in attesa del decreto correttivo al d.lgs. n. 50/2016.

Josè Criscuolo

Premessa

L'esatta individuazione dell'ambito applicativo del soccorso istruttorio rappresenta uno dei temi più controversi degli ultimi anni.

A conferma di ciò basta porre mente alle numerose modifiche legislative che hanno interessato l'istituto, e alle ancor più numerose pronunce giudiziali che hanno cercato di far luce sui profili problematici sollevati dal soccorso istruttorio.

Quest'ultimo, pur rappresentando una “*applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dalla l. n. 241/90¹*”, assume un rilievo preminente in relazione alle procedure competitive e, in particolar modo, nell'ambito dello svolgimento delle gare ad evidenza pubblica.

Proprio in tale settore, infatti, il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante entra in contatto con una serie di principi suscettibili di condizionarne l'ambito applicativo, rendendo necessaria l'individuazione di un punto di equilibrio fra i confliggenti interessi di cui sono portatori, rispettivamente, l'amministrazione aggiudicatrice, l'impresa che invoca il soccorso istruttorio e gli altri operatori economici partecipanti alla gara².

Più nello specifico, nella materia *de qua* emerge la necessità di bilanciare il *favor participationis* e il principio di non aggravio del procedimento con esigenze contrapposte ed equiordinate, che trovano fondamento nel rispetto del principio di autoresponsabilità e nel divieto di alterare la *par condicio competitorum*.

Inquadrate i termini generali della questione, non resta che perimetrare il nuovo potere di soccorso istruttorio delineato dall'art. 83, d.lgs. n. 50/2016 (c.d. “nuovo codice degli appalti”), traendo utili spunti di riflessione dalla recentissima pronuncia resa dal Tar Liguria in data 28 febbraio 2017.

Il soccorso istruttorio nel previgente regime normativo

1 Cfr. Tar Firenze, sez. III, 10 marzo 2015, n. 375.

2 Per un approfondimento specifico sul tema si veda: M. Urbani, *Il soccorso istruttorio nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, Ed. Legislazione Tecnica.

Qualsiasi contributo che abbia ad oggetto il soccorso istruttorio non può prescindere da una breve ma doverosa ricognizione della disciplina antecedente all'approvazione del d.lgs. n.50/2016.

Tale esigenza emerge anche dalla pronuncia in commento, atteso che il Tar Liguria delinea il nuovo volto del soccorso istruttorio proprio evidenziando le differenze tra il regime normativo previgente e quello attuale.

Prima dell'entrata in vigore del citato decreto, l'ambito applicativo del soccorso istruttorio era desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 46, comma 1-ter e 38 comma 2-bis³ dell'abrogato codice dei contratti pubblici.

Le norme in parola conferivano all'istituto una portata dirompente, in quanto consentivano, potenzialmente, di sanare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti partecipativi di ordine generale.

Nello specifico, attraverso una terminologia a dir poco ambigua, il citato articolo 38 distingueva tra i vizi che potevano affliggere la documentazione fornita dall'impresa alla stazione appaltante, riferendosi sia alle irregolarità essenziali che a quelle che tali non erano.

Queste ultime, oltre a non dar luogo a sanzioni pecuniarie in danno dell'impresa, venivano considerate *tamquam non esset*, in quanto la mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili rendeva superflua ogni regolarizzazione, esonerando la stazione appaltante dal dovere di attivare il soccorso istruttorio.

Al cospetto di irregolarità essenziali, viceversa, si attivava una procedura suscettibile di condurre al superamento del vizio, previo pagamento di una sanzione pecuniaria che l'impresa interessata doveva corrispondere in favore della stazione appaltante.

In altri termini, riscontrata la mancanza o incompletezza di un documento necessario ai fini dell'ammissione alla gara, l'impresa *de qua* era obbligata a corrispondere alla stazione appaltante la sanzione prescritta dal bando, il cui versamento era peraltro garantito dalla cauzione provvisoria.

In seguito a tale pagamento l'amministrazione era vincolata ad assegnare al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, onde consentire l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, avendo altresì cura di indicare il contenuto e i soggetti obbligati a rendere le integrazioni medesime.

Infine, solo ove il descritto sub-procedimento avesse avuto esito negativo, l'amministrazione doveva escludere il concorrente della gara, prendendo atto dell'inutile decorso del termine assegnato.

La disciplina *de qua*, relegando l'esclusione del concorrente "negligente" a *extrema ratio*,

3 Il comma in parola è stato introdotto dal d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.

comprimeva ulteriormente i poteri unilaterali di estromissione spettanti alle stazioni appaltanti, completando un'evoluzione intrapresa normativamente con l'introduzione del principio di tassatività delle cause di esclusione⁴ e sviluppatasi ulteriormente in via pretoria⁵.

In altri termini, mutuando le parole del Supremo Consesso, dalla novella del 2014 traspariva la *“chiara volontà del legislatore di evitare (nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell'ammissione alla gara delle offerte presentate) esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali (ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni)”*⁶

Tanto premesso, va rilevato che la volontà legislativa di semplificare e accelerare le procedure competitive nella prassi non ha sortito l'effetto sperato, anche a causa della scivolosa distinzione tra irregolarità essenziali e irregolarità ininfluenti⁷, che non ha fatto altro che contribuire ad alimentare i dubbi circa l'ambito applicativo del soccorso istruttorio.

Attesa l'impossibilità di delineare un esatto *discrimen* tra le suddette tipologie di vizi, la giurisprudenza amministrativa aveva adottato un orientamento ondivago in relazione al margine di operatività riservato al soccorso istruttorio, addivenendo ad una interpretazione tendenzialmente restrittiva del dettato normativo.

Volendosi attenere al dato testuale, infatti, avrebbe potuto trovare spazio anche la regolarizzazione di carenze documentali afferenti all'offerta presentata; secondo la *voluntas legis*, d'altronde, solo *“l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta”*⁸ integrava una irregolarità talmente radicale da non consentire il dispiegamento del potere (*rectius* dovere) della stazione appaltante di invitare l'impresa a sanare la propria posizione.

Invero, l'intima essenza della riforma del 2014 non è passata inosservata agli occhi di un più innovativo orientamento giurisprudenziale, il quale ha inteso sfruttare fino in fondo le possibilità offerte dal testo del previgente codice dei contratti pubblici.

In tale solco si collocava la pronuncia resa dal Tar Cagliari⁹, in data 12 giugno 2015, la quale sottolineava come lo scopo ultimo del legislatore sia stato quello di evitare esclusioni sia di natura *“formale”* che *“sostanziale”*, favorendo la massima estensione della sanatoria successiva, anche nel corso del procedimento di gara.

Rilevato che il potere/dovere di soccorso è stato concepito sia in relazione a nuove *“dichiarazioni”*

4 Il riferimento è all'introduzione nell'ambito dell'art. 46, d.lgs. n.163/06 del comma 1-bis, ad opera dell'art.4, comma 2, lett.d) del d.l., 13 maggio, 2011 n. 70, convertito con la legge di conversione del 12 luglio 2011, n. 106.

5 Infatti, già secondo Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n.9, la disciplina posta dall'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n.163/06 era chiaramente ispirata a correggere quelle soluzioni che nella prassi *“sfociavano in esclusioni anche per violazioni puramente formali”*.

6 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16.

7 L'ambiguità della terminologia legislativa è stata rimarcata anche dal Supremo Consesso amministrativo, che in occasione della menzionata pronuncia del 30 luglio 2014 ha sottolineato come la norma sul soccorso istruttorio utilizzi *“un lessico infelice e foriero di incertezze interpretative ed applicative (e, quindi, anche di contenzioso)”*.

8 Ai sensi del menzionato art. 46, comma 1-bis, d.lgs, n. 163/06.

9 Tar Cagliari, sez. I, 12 giugno 2015, n. 856, in Foro Amministrativo (II) 2015, 6, 1812.

che a nuovi "elementi", il Tar sardo affermava che l'istituto in parola doveva trovare applicazione anche dopo la presentazione della domanda e dell'offerta, in quanto consentiva *“l'ampia regolarizzazione/integrazione/produzione sia di “dichiarazioni”, che di “elementi” dell'offerta”*.

Così ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale relativo alla precedente disciplina, non resta che dar conto delle modifiche apportate all'istituto del soccorso istruttorio dal d.lgs. n. 50/2016, onde verificare le ricadute applicative del nuovo testo di legge e la persistente validità delle precedenti acquisizioni.

Il “nuovo” soccorso istruttorio in materia di appalti pubblici e concessioni

L'istituto del soccorso istruttorio è stato interessato da una recente rivisitazione normativa, realizzata in occasione del più ampio disegno di riforma imposto dalla necessità di dare sollecita attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE relative alla materia della contrattualistica pubblica.

Onde recepire nella maniera più adeguata le disposizioni eurounitarie, il legislatore nazionale ha conferito al governo un'ampia delega finalizzata al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dando così la stura all'approvazione del d.lgs. n. 50/2016.

Nell'ambito della legge delega n. 11/2016 ha trovato la debita considerazione anche l'istituto in parola, come testimoniato dalla espressa volontà di favorire l'ampio ricorso al soccorso istruttorio nel procedimento di gara (art.1, comma1–lett.z), in continuità con il percorso di semplificazione degli oneri procedurali già avviato con le menzionate riforme intervenute nell'ultimo quinquennio.

L'auspicio formulato dal legislatore delegante può dirsi realizzato solo in parte, atteso che il d.lgs. n. 50/2016 riproduce solo parzialmente le norme e i principi che avevano regolato il soccorso istruttorio nell'ultima fase della vita del previgente codice dei contratti pubblici.

L'art. 83, comma 9, del decreto si apre con l'enfatica formula *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio”*, così lasciando intendere che la possibilità di regolarizzazione postuma sia pressochè illimitata, quantomeno per ciò che concerne i vizi di forma.

Ad un più attento esame dell'articolata disposizione, tuttavia, emerge che l'ambito applicativo del potere di sanatoria postuma risulta più circoscritto rispetto a quello consentito sotto il vigore del d.lgs. n. 163/06.

Il decreto di nuovo conio, infatti, oltre a ribadire l'ovvia impossibilità di sanare *“le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”*, introduce ulteriori limiti al potere di soccorso istruttorio, di cui si darà conto a breve.

Volendo procedere con ordine, il legislatore delegato conferma che l'esclusione dell'impresa concorrente configura l'*extrema ratio*, dovendo la stessa disporsi solo a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione.

Parimenti trova conferma la necessità che, a fronte di una *“mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo”*, la stazione appaltante attivi un sub-procedimento di regolarizzazione, che si svolge in tempi e modi affini a quelli prescritti dall'abrogato art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163/06.

Più nello specifico, una volta che la stazione appaltante abbia ravvisato la presenza dei menzionati vizi, il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento della *“sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro”*.

La suddetta sanzione, tuttavia, è dovuta solo in caso di regolarizzazione, sicchè ove l'irregolarità conduca in ogni caso all'esclusione dell'impresa, quest'ultima non avrà alcun obbligo nei confronti della stazione appaltante.

La riproposizione di un *“soccorso istruttorio a pagamento”*, seppur meno gravoso rispetto a quello disciplinato dalla previgente disposizione, appare peraltro di dubbia conformità rispetto all'indicazione contenuta nella legge delega, che intendeva garantire la *“piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda”*.

La rilevata discrasia è stata sottolineata, in sede consultiva, anche dal Consiglio di Stato¹⁰, che non ha esitato ad affermare che *“non appare conforme alla delega la riproposizione del meccanismo del “soccorso istruttorio a pagamento”*.

Un chiaro segno di discontinuità rispetto al passato, viceversa, si rinviene in relazione alle c.d. irregolarità non essenziali; queste ultime, che nel vecchio codice erano ritenute del tutto ininfluenti, nella disciplina odierna necessitano comunque di essere sanate dal concorrente che vi ha dato causa, sebbene in tali casi la regolarizzazione sia totalmente gratuita.

Come sopra anticipato, un ulteriore tratto distintivo del nuovo art. 83, comma 9 è rappresentato dalla contrazione dell'ambito applicativo del soccorso istruttorio, peraltro resa palese già da una analisi comparativa tra la formulazione della norma citata e la precedente lettera dell'art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n.163/06.

Il vigente articolo 83, infatti, pone espressamente fuori dal fuoco della norma le irregolarità *“afferenti all'offerta tecnica ed economica”*, le quali non potranno che condurre all'esclusione dalla gara del concorrente *“non avveduto”*.

Tale scelta legislativa, oltre a non essere pienamente coerente con la recente evoluzione normativa e

10 Cfr. Cons. Stato, Comm.spec., parere 1 aprile 2016, n. 855.

con gli intenti consacrati nella legge delega, è stata oggetto di un puntuale rilievo da parte del Consiglio di Stato, che in sede consultiva aveva rappresentato al governo l'opportunità di conservare una forma di soccorso procedimentale anche in relazione agli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica, quanto meno ove la carenza non fosse stata tale da non consentire l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile dell'offerta.

Tuttavia, il suggerimento proveniente dal Supremo Consesso non è stato raccolto dal legislatore, con la conseguenza che *de jure condito*, in caso di dubbi riguardanti il contenuto dell'offerta, la stazione appaltante non potrà fare altro che escludere il concorrente.

Prime applicazioni giurisprudenziali del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016: Tar Liguria, Sez. II., 28 febbraio 2017, n. 145

La nuova fisionomia assunta dall'istituto in esame è stata subito evidenziata dalla recente giurisprudenza amministrativa, la quale ha cercato di porre in risalto i profili che differenziano il soccorso istruttorio odierno rispetto a quello disciplinato dall'abrogato codice dei contratti pubblici. In questa analisi comparativa si è distinta per chiarezza e incisività la sentenza Tar Liguria, Sez. II., 28 febbraio 2017, n. 145, che ha operato una *actio finium regundorum* dell'ambito applicativo del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016.

A tal uopo, il Tar Ligure ha ravvisato una chiara inversione di rotta rispetto al regime normativo precedente, giungendo ad affermare che la norma di nuovo conio “è *significativamente differente rispetto a quella omologa di cui all’art. 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/06*” .

Il *discrimen*, in particolare, viene ravvisato nell'impossibilità di porre rimedio alle carenze relative alla presentazione dell'offerta, atteso che “*la nuova norma esclude in radice la possibilità di operare mediante il soccorso istruttorio in favore di elementi afferenti l’offerta*”, laddove la previsione di cui all’art. 46, comma 1-bis, per converso, consentiva anche la regolarizzazione postuma di quest'ultima, salvo che il deficit documentale determinasse “*incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta*”.

Partendo da tali premesse l'onorevole Collegio ritiene che l'impresa ricorrente, nel partecipare ad una gara indetta dalla A.Li.Sa¹¹ per l'affidamento della fornitura in noleggio di “sistemi antidecubito”, sia incorsa in una irregolarità non sanabile, atteso che l'offerta tecnica presentata non conteneva le indicazioni richieste circa le caratteristiche di ignifugicità del materiale oggetto della fornitura.

L'assenza di tali certificazioni, secondo il Tar ligure, preclude la possibilità di attivare il soccorso

11 L'acronimo identifica l'Azienda Sanitaria della Regione Liguria

istruttorio e rende legittima l'esclusione comminata, considerato che il capitolato speciale esplicitava la necessità che i sistemi dotati di parti imbottite rientrassero tra i materiali aventi una "classe di reazione al fuoco 1 IM".

La sentenza in commento, pur nella sua estrema sinteticità, prova a circoscrivere esattamente l'ambito applicativo del soccorso istruttorio, offrendo coordinate ermeneutiche utili sia in relazione all'odierna configurazione dell'istituto che rispetto alla precedente formulazione.

Non va dimenticato, infatti, che l' art. 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/06 continua ad applicarsi in relazione alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la gara siano stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016.

Ebbene, con riferimento alle controversie sottratte all'applicazione del più recente decreto, la sentenza in commento mostra di aderire al formante giurisprudenziale propenso a sfruttare nella sua massima estensione il potere di soccorso istruttorio risultante dalla approvazione della legge n. 114/2014, così consentendo anche la sanatoria di irregolarità afferenti all'offerta tecnica o economica.

Viceversa, per quanto concerne le controversie destinate ad essere regolate dal d.lgs. n. 50/16, il Tar ratifica che la formulazione letterale dell'art. 83, comma 9 sbarra la strada a qualsiasi possibilità di porre rimedio a irregolarità relative alle offerte, dovendo queste ultime condurre inevitabilmente alla esclusione dell'impresa incappata nel vizio di forma.

Brevi riflessioni conclusive, in attesa del decreto correttivo al "nuovo codice degli appalti"

Sebbene il d.lgs. n. 50/16 sia in vigore da meno di un anno, il legislatore ha già avvertito l'esigenza di avviare un'incisiva opera di riforma della materia degli appalti, ponendo rimedio alle lacune evidenziate da un testo normativo approvato sotto la pressante esigenza di recepire tempestivamente la disciplina eurounitaria.

E' di pochi giorni fa la notizia che il governo ha reso noto uno schema di decreto correttivo che si pone l'obiettivo di perfezionare l'impianto normativo senza stravolgerlo, facendo altresì tesoro delle osservazioni formulate dall'ANAC, nonché delle valutazioni provenienti dal Consiglio di Stato.

Lo schema in parola, che si compone di 84 articoli e di una relazione illustrativa, ridisegna anche l'ambito applicativo del soccorso istruttorio¹², riscrivendo l'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/16 nei seguenti termini:

"Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle incidenti sulle

12 Per una più compiuta analisi delle proposte di modifica contenute nello schema di decreto, v. S. Usai, *Dei rapporti tra il soccorso istruttorio integrativo e la carenza di sottoscrizione delle offerte tecniche ed economiche*, in *Lexitalia.it*, pag. <http://www.lexitalia.it/a/2012/12916>

valutazioni del merito dell'offerta economica e di quella tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il concorrente è escluso dalla gara”.

Volendo richiamare sinteticamente i profili di maggior interesse del testo, si possono scorgere due principali novità rispetto alla formulazione attualmente vigente della norma.

In primo luogo scompare il tanto vituperato soccorso istruttorio a pagamento, stigmatizzato prima dal legislatore eurounitario e poi anche dal Supremo Consesso amministrativo, con il risultato di rendere la norma più aderente ai criteri espressi in sede di legge delega.

Sotto un diverso e più complesso versante, il decreto apre uno spiraglio alla possibilità di attivare il soccorso istruttorio anche nei riguardi di elementi afferenti all'offerta tecnica ed economica, ciò nella misura in cui impedisce espressamente solo le integrazioni *“incidenti sulle valutazioni del merito dell'offerta”*.

Non è questa la sede per addentrarsi in una profonda esegesi della norma (peraltro provvisoria), ma può certamente osservarsi come la formulazione proposta dallo schema di decreto ampli l'ambito applicativo del soccorso istruttorio, proponendosi di superare le strettoie che il Tar Liguria ha ravvisato nel vigente art. 83, comma 9.

A ben vedere, infatti, la bozza legislativa sembra proprio condividere quell'orientamento giurisprudenziale precedentemente richiamato, che sotto il vigore dell' art. 46, comma 1-ter, d.lgs. n. 163/06 riconosceva la massima *vis expansiva* al potere di soccorso istruttorio integrativo.

Ove fosse veramente questo l'intento del legislatore si profilerebbe una sorta di ritorno al (recente) passato, che consentirebbe di ritenere ancora valide le acquisizioni interpretative maturate nell'ultima fase di vita del soccorso istruttorio di cui al d.lgs. n. 163/06.

Ciò posto, ad oggi non è dato ancora sapere che volto assumerà il futuro soccorso istruttorio, ma l'unica cosa che appare certa è che difficilmente si riusciranno a superare tutti i dubbi ermeneutici sollevati da questo controverso istituto.

Peraltro, nell'ipotesi in cui il testo dello schema sia destinato ad acquistare forza di legge nella formulazione sopra riportata, la permanenza di contrasti interpretativi appare una certezza, atteso che la proposta governativa è destinata a scardinare anche i pochi punti fermi sui quali vi era concordia.

Il riferimento è alla soppressione dell'inciso che espressamente vietava la regolarizzazione di vizi suscettibili di determinare incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, che ove confermata non potrebbe far altro che ostacolare ulteriormente la perimetrazione dell'ambito

applicativo del soccorso istruttorio.

In conclusione, non resta che attendere il varo definitivo del decreto correttivo *de quo*, magari confidando nel fatto che qualche pronuncia autorevole, *medio tempore* intervenuta, offra al legislatore della novella degli utili spunti di riflessione per ritoccare efficacemente il travagliato istituto del soccorso istruttorio.

Rivista Giuridica Telematica ISSN 1974-9562

AmbienteDiritto.it

Anno XVII

Focus su alcune materie trattate

Diritto Ambientale: inquinamento, rifiuti
 Diritto urbanistico, dell'edilizia
 Diritto dell'energia
 Diritto dei contratti pubblici
 Pubblica amministrazione
 Processo penale, civile e amministrativo
 Diritto dell'Unione Europea
 Diritto del lavoro - sicurezza

CODICI aggiornati e annotati 2017:

- Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006)
- Codice Urbanistico e dell'Edilizia (d.P.R. n. 380/2001)
- Codice dei Beni Culturali (d.lgs. n. 42/2004)
- **NUOVO** Codice degli Appalti (d.lgs. n. 50/2016)

Dottrina, formulari, un Quotidiano Legale ... e altro ancora in un'unica rivista pluridisciplinare che raccoglie al suo interno il miglior scibile giuridico.

* **Sempre nuove sentenze massimate quotidianamente anche per il 2017**

* **Segnalazione della normativa di rilievo con testi coordinati**

* **Banche Dati - 2017**

Aggiornamento ONLINE

ISSN 1974-9562



9 771974 956204



2017





AmbienteDiritto Editore®

PUBBLICATO SU AMBIENTEDIRITTO.IT - 6 MARZO 2017 - ANNO XVII

AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Law Review - Via Filangeri, 19 - 98078 Tortorici ME - Tel +39 0941 421391 - Fax digitale +39 1782724258 Mob. +39 3383702058 - info@ambientedititto.it - Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562